



COMUNE DI FAGGIANO

(Provincia di Taranto)

Via Shkanderbegh n° 24 - Cap. 74020

Ufficio Tributi

AVVISO PUBBLICO

ACCONTO IMU 2020 – SCADENZA 16 GIUGNO 2020

L'art. 1 comma 738 della L. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), con esclusione della parte normativa riferita alla Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.). Sostanzialmente, con le disposizioni contenute nel medesimo comma di abolisce la T.A.S.I. prevedendone, ove dovuto, l'accorpamento dell'importo nella "nuova IMU", disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783 ai quali si fa espresso rinvio ai fini della corretta determinazione dell'imposta dovuta.

Si riassumono, qui di seguito, i punti salienti utili al calcolo dell'imposta, il cui acconto deve essere perentoriamente versato entro il 16 giugno 2020. Eventuali versamenti oltre tale data potranno essere effettuati ricorrendo all'istituto del "ravvedimento operoso".

Immobili esclusi dall'IMU:

- **abitazione principale** (con esclusione degli immobili classificati in A1, A8 e A9) e le relative pertinenze classificate in categoria C2, C6 e C7 (nel limite di 1 unità per ogni categoria);
- **la casa familiare** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento giudiziale che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario;
- **Unico immobile** posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del personale appartenente alla carriera prefettizia, ai quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **Terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola. Tutti i terreni agricoli non rientranti in questa fattispecie sono soggetti a pagamento, compresi i terreni non coltivati.

ACCONTO E SALDO

La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale e risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre. Il versamento minimo eseguibile è pari ad € 12,00 su base annua e complessivamente per ciò che compete al contribuente.

AGEVOLAZIONI

Il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), all'art. 177, ha disposto l'esclusione dal pagamento della prima rata per le conseguenze dovute al fenomeno pandemico COVID-19, una serie di immobili, fra i quali, per quanto possa interessare questo territorio, *"immobili classificati in categoria D2 e immobili degli agriturismo, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate"*.

- **Immobili concessi in comodato (riduzione della base imponibile al 50%):** unità immobiliari (ed eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel

caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Per poter usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento.

- **Immobili inagibili/inabitabili (riduzione della base imponibile al 50%):** fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- **abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.**
L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Per poter usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento.

AREE FABBRICABILI

Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14 gennaio 2020 sono stati aggiornati i valori delle aree edificabili secondo il seguente prospetto:

zona	Descrizione	i.f.f. – mc/mq	Valore €/m ²
A	Centro storico	-	70,00
B1	Residenziale edificata – da ristrutturare	6	60,00
B2	Residenziale da completare	5	50,00
Br	Residenziale di ampliamento	3,5	40,00
Bru	Residenziale di recupero	1,5	25,00
C	Semintensiva (in presenza di piano attuativo)	1,5	50,00
	Zona C in assenza di piano attuativo	1,5	10,00
D(*)	Zona industriale (iniziativa privata)	3	30,00
	(*) D3 interessata completamente da vincolo PAI	-	Val. agricolo
PEEP	Edilizia popolare	-	20,00
PIP	Insedimenti produttivi (iniziativa pubblica)	3	13,00
B1	Residenziale San Crispieri	6	35,00
B2	Residenziale San Crispieri	5	30,00

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Tributi, nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, al seguente recapito telefonico: 0995912292 int. 5, o tramite e-mail all'indirizzo: com.faggiano@tiscali.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Cataldo Cardea)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Luca Maiorano)

Partita I.V.A. 01770170734 - Codice Fiscale 80011170737
Tel. 099/5912292 int. 5 - Fax 099/5912465
e-mail: com.faggiano@tiscali.it - sito internet: www.comune.faggiano.ta.it
Ufficio Tributi – e-mail: tributi.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it